
Il principio istituzionale e gerarchico nel sistema costituzionale di Javier Hervada

The Institution and Hierarchical Principles in the Constitutional System of Javier Hervada

Massimo DEL POZZO

Pontificia Università della Santa Croce, Roma

Professore Ordinario di Diritto costituzionale canonico

delpozzo@pusc.it

<https://orcid.org/0000-0003-4816-1965>

RECIBIDO: 23/11/2020 / ACEPTADO: 23/02/2022

Riassunto: L'espressa formalizzazione della scienza costituzionale induce Hervada a ricercare i principi basilari dell'ordinamento canonico nei principi di uguaglianza radicale, di varietà e gerarchico. Il profilo gerarchico, rispettando la condizione del fedele e i diritti fondamentali, è alla base dell'assetto istituzionale. L'analisi esplora la possibile differenziazione tra il principio istituzionale (la volontà fondativa di costituire un ente transpersonale e permanente) e il principio gerarchico (la riserva di alcune funzioni pubbliche e la graduazione interna all'*ordo*). L'istituzionalità aiuta a comprendere la consistenza e lo sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica. La differenza funzionale e il coordinamento organico precisano il significato e l'estensione della gerarchia. L'insegnamento di Hervada in questi ambiti è ancora molto attuale e stimolante in riferimento alla ministerialità del governo, alla coesione e unitarietà interna all'*ordo* e al collegamento diretto tra azione gerarchica e beni della comunione.

Parole chiave: Javier Hervada; scienza costituzionale; principio istituzionale; principio gerarchico; organizzazione ecclesiastica; concezione ministeriale.

Abstract: The express formalization of the constitutional science inspired Hervada to seek the fundamental principles of the canonical system in the principles of radical equality, variety, and hierarchy. The hierarchical profile, respecting the condition of the faithful and their fundamental rights, forms the base of the institutional structure. This analysis explores the possible differentiation between the institutional principle (the founding will to establish a transpersonal and permanent entity) and the hierarchical principle (the reservation of certain public functions, and the internal graduation of the *ordo*). The institutional nature of the Church aids our comprehension of the consistency and development of ecclesiastical organization. Organic coordination and the difference between functions further clarify the meaning and reach of the hierarchy. Still today, Hervada's teaching in this area remains current and stimulating, especially in reference to the ministerial nature of governance, the internal cohesion and unity of the *ordo*, and the direct connection between hierarchical action and the goods of communion.

Keywords: Javier Hervada; constitutional science; institutional principle; hierarchical principle; ecclesiastical organization; ministeriality.

I. LA CENTRALITÀ DELL'ORDINE COSTITUZIONALE NEL PENSIERO CANONISTICO DI HERVADA

Il prof. Javier Hervada può essere considerato un vero «pioniere» del diritto costituzionale canonico¹. Nella sua formazione canonistica la prospettiva costituzionalistica matura progressivamente, trova però una precoce e consapevole elaborazione già a seguito del Vaticano II e una sistemazione compiuta e sviluppata dopo l'illuminazione realista e la promulgazione del codice². La scienza costituzionale rappresenta una delle più sentite e costanti passioni intellettuali del maestro di Navarra e un criterio d'inquadramento indispensabile per cogliere il suo *apporto a livello fenomenologico-scientifico*³. L'istanza della purezza metodologica formale, della necessità della distinzione in rami o branche e dell'approccio sistematico, che sono alla base della sua proposta culturale, lo conduce all'acquisizione del *principio costituzionale* (congruenza e prevalenza sistematica) nello studio dell'ordinamento ecclesiale⁴. Una branca scientifica si caratterizza infatti per l'individuazione di principi, tecniche e criteri specifici e autonomi. Il senso e l'innovatività della sfida hervadiana è proprio quello di prendere deliberatamente le distanze dalla precedente concezione limitata e, talora, equivoca della *constitutio Ecclesiae* di stampo giuspubblicistico o storicistico⁵. Hervada comunque non è stato solo un pensatore o

¹ P. Lombardía attribuisce a J. Hervada il merito di aver dato origine a questa nuova disciplina nell'ambito canonico («Costituzione della Chiesa», *Enciclopedia Giuridica Treccani*, X, Il veltro, Roma, 1988, p. 3, si tratta dell'originaria voce, ora sostituita).

² Cfr. HERVADA, J. y LOMBARDÍA, P., *El derecho del pueblo de Dios. Hacia un sistema de derecho canónico (introducción – La constitución de la Iglesia)*, Euns, Pamplona, 1970 (la parte costituzionalistica è opera di Hervada), costituisce la falsariga del suo sistema costituzionale: HERVADA, J., *Elementos de derecho constitucional canónico*, Euns, Pamplona, 1987, trad. it. *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989 (cui in seguito frequentemente ci riferiremo). Per un riscontro più approfondito DEL POZZO, M., *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Edusc, Roma, 2005, pp. 299-308.

³ Fondandosi sulla teoria dei livelli della conoscenza scientifica, il Nostro inserisce la scienza costituzionale canonica nel livello fenomenologico o scientifico (cfr. HERVADA, J., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 71-81; per un inquadramento più ampio della teoria BUZZO SARLO, J. G., *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Edusc, Roma, 2005).

⁴ Per la proposta metodologica hervadiana cfr. HERVADA, J., *Pensieri di un canonista*, op. cit., pp. 65-71; Id., *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002², pp. 59-65.

⁵ Un'equivoca concezione della scienza costituzionale canonica sarebbe quella della scuola dello *ius publicum ecclesiasticum* e della scuola storica tedesca (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 5-7).

teorizzatore della *ratio studiorum* canonistica, ha cercato anche di declinarla operativamente. Solo l'assetto e la disposizione della materia costituzionalistica (senza nulla togliere al significativo impegno nel fronte matrimonialistico) risulta però articolato e completato in prima persona.

L'individuazione dell'importanza della scienza costituzionale canonica non è una mera compiacenza di carattere metodologico ed epistemologico, è una *stringente esigenza di giustizia*. Secondo Hervada la sintesi della costituzione della Chiesa sta nei diritti fondamentali dei fedeli e nell'organizzazione ecclesiastica⁶. Il riconoscimento dei diritti basilari e la strutturazione assennata del potere costituiscono d'altronde le istanze comuni e costanti del costituzionalismo universale. L'intento di Hervada si ispira proprio all'individuazione della condizione del *christifidelis*, all'affermazione degli *iura fundamentalia* e alla diffusione del buon governo. La garanzia delle spettanze dei battezzati e la razionalità nell'esercizio del governo rappresentano dunque *ab origine* gli obiettivi dichiarati del progetto hervadiano. L'ostacolo principale alla promozione della *dignitas et libertas filiorum Dei*, risiede nei residui della concezione per stati o classi nella Chiesa, legata al modello della *societas intrinsece disaequalis*, soppiantata dalla svolta conciliare⁷. Hervada trova quindi nel diritto costituzionale la via e la chiave per contribuire alla modernizzazione tecnica e, soprattutto, contenutistica dell'ordinamento canonico e della mentalità canonistica.

Il *principio gerarchico* è essenziale per l'assetto della comunità salvifica. L'analisi dell'aspetto istituzionale del *mysterium Ecclesiae* condotta da Hervada, come considereremo tra poco, è particolarmente acuta e penetrante. Non bisogna dimenticare tra l'altro il clima e il contesto in cui si inserisce l'impegno costituzionalistico hervadiano. A fronte di suggestioni populiste o democratizzanti, il Nostro, convinto assertore e propulsore del progetto della *Lex Ecclesiae fundamentalis*, contrasta vivamente deviazioni ideologiche o proposte contestative; non è tuttavia chiuso al cambiamento e al perfezionamento dell'apparato normativo. Il professore di Pamplona cerca insomma di coniu-

⁶ «Se puede, pues, observar, en conclusión por lo que se refiere a la dignidad, que la dignidad cristiana es un factor básico estructural del ordenamiento canónico, como uno de los dos elementos principales de la estructura jurídica. El otro elemento principal es el principio jerárquico» (HERVADA, J., «La dignidad y libertad de los hijos de Dios», in ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2005², p. 758).

⁷ Cfr. LG 9; HERVADA, J., «La dignidad y libertad de los hijos de Dios», *op. cit.* Per la polemica nei confronti della concezione per stati, cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, *op. cit.*, pp. 172-231; ID., *Los derechos fundamentales del fiel a examen*, in *Vetera et nova*, pp. 695-704; ID., *Pensieri di un canonista*, *op. cit.*, pp. 97-113.

gare armonicamente la difesa dell'ordine costituito e della tradizione con il progresso e lo sviluppo del sistema. La distinzione delle funzioni, la formalizzazione degli atti di governo, il rispetto del principio di legalità sono sollecitazioni da lui frequentemente richiamate. L'esposizione hervadiana sulla Chiesa istituzione contrasta un «triplice riduzionismo»: è erroneo e sminuente rapportare la Chiesa all'organizzazione ecclesiastica, l'apparato pubblico alla gerarchia e identificare la gerarchia con il clero⁸. La concezione per stati conduce alla diffusa impostazione clericale del profilo potestativo. Hervada cerca dichiaratamente di superare una visione soggettiva e personale della potestà a favore di una più matura *comprensione funzionale e ministeriale dell'autorità*. In quest'ottica la gerarchia non è costituita da una *series personarum* (i chierici) ma da un *insieme di ministeri e di servizi autoritativi*⁹. Si comprende pertanto che l'esplorazione del principio gerarchico, non disgiunto da quelli di uguaglianza radicale e varietà spirituale, è un aspetto centrale della costruzione hervadiana.

II. IL «SECONDO PILASTRO» DEL SISTEMA COSTITUZIONALE HERVADIANO

Come appena accennato, secondo Hervada la costituzione della Chiesa può essere sintetizzata nei *due pilastri dei diritti fondamentali dei fedeli* e dell'*organizzazione ecclesiastica*¹⁰. Il *principio gerarchico* dunque guida e illumina soprattutto il *profilo istituzionale* della compagine ecclesiale. Alla radice dell'assetto giurisdizionale del popolo di Dio c'è infatti la garanzia della successione apostolica e della vicarietà cristologica del potere. L'essenzialità descrittiva dei due pilastri manifesta ad ogni modo che il nucleo o cardine di tutta la costituzione della Chiesa resta lo statuto ontologico-sacramentale del cristiano. L'elaborazione e approfondimento del principio di uguaglianza fondamentale e di varietà carismatica rappresentano il più significativo e riconosciuto apporto del professore

⁸ Hervada è stato perciò molto attento nel precisare i concetti di 'organizzazione ecclesiastica', di 'gerarchia' e di '*ordo clericorum*'.

⁹ Cfr. DEL POZZO, M., «La nozione giuridico-ontologica di gerarchia», *Annales Theologici*, 27 (2013), pp. 401-417.

¹⁰ Il riferimento all'organizzazione ecclesiastica non significa che ogni aspetto strutturale abbia un rilievo primario, nella sua impostazione didattica Hervada ha inteso anzi distinguere attentamente il piano basilare (diritto costituzionale canonico) da quello secondario e derivato (diritto dell'organizzazione ecclesiastica), cfr. ad es. HERVADA, J., *Coloquios propedéuticos*, op. cit., pp. 63-65. Per uno sviluppo formativo della corrispondente disciplina dell'organizzazione ecclesiastica cfr. ad es. ARRIETA, J. I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997; VIANA, A., *Organización del gobierno de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 2010.

di Navarra alla scienza costituzionale canonica¹¹. La centralità della condizione basilare e il protagonismo del fedele costituiscono d'altronde l'asse portante della concezione del popolo di Dio maturata nel Concilio Vaticano II¹².

Il pensiero di Hervada presenta una *visione complessiva e armonica dell'ordinamento canonico*. I principi costituzionali delineati non sono dunque scomposti e disarticolati, ma integrati e complementari¹³. La struttura istituzionale della comunità ecclesiale si comprende alla luce dell'identità del battezzato e delle sue relazioni essenziali. Il secondo caposaldo dell'ordine del popolo di Dio postula il riconoscimento e la fissazione del primo. Senza l'individuazione e la promozione dell'uguaglianza radicale e della libertà costitutiva del cristiano non è possibile ricostruire la bontà e funzionalità del sistema gerarchico¹⁴. In seguito pertanto, senza pretesa di esaustività e completezza, tra gli altri possibili riferimenti o notazioni si evidenziano un paio di aspetti che forniscono le coordinate d'inquadramento della speculazione hervadiana.

II.1. *L'interazione tra la 'communio fidelium', 'communio hierarchica' e 'communio ecclesiarum'*

Hervada ha cura di distinguere sempre la dimensione interna ed esterna del *mysterium Ecclesiae*¹⁵. Benché l'attenzione del giurista si concentri principalmente sul profilo esteriore, il nostro Autore non manca di sottolineare

¹¹ Cfr. DEL POZZO, M., «Il principio di uguaglianza e il principio di varietà nella dottrina giuridica di Javier Hervada», in *De potestate regiminis. Il ruolo della donna nella Chiesa oggi (Questioni di Diritto Canonico)*, a cura di K.O Mwandha, LAS, Roma, 2021, pp. 17-45.

¹² «La codificazione post-conciliare realizza, rispetto alla precedente, «il cambiamento di identità del soggetto protagonista», sostituendo al clero il fedele. Il mutamento è tanto radicale da investire tutto l'ordinamento canonico...» (FELICIANI, G., *Il popolo di Dio*, Il mulino, Bologna, 1991, p. 9).

¹³ Offre uno spunto molto interessante sulla complementarità e armonia tra i principi costituzionali GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M. E., *Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles*, Siquem, Valencia, 2005, p. 76.

¹⁴ «En este sentido, que es lo que ahora nos interesa, la *dignitas* y la *libertas* del fiel cristiano, como rasgos fundamentales de la posición jurídica del miembro de la Iglesia, tienen para el canonista una importancia difícilmente valorable todavía, por cuanto constituyen factores radicales para la comprensión del fiel y su estatuto constitucional, que a más de veinticinco años de distancia del Concilio todavía conservan una rigurosa novedad. [...] Por consiguiente, al canonista –y aún más al legislador– se le plantea como tarea prioritaria en lo que atañe a lo estatuto del fiel ahondar en el sentido y en las consecuencias de la *dignitas* y de la *libertas* de la que habló el Vaticano II» (HERVADA, J., «La dignidad y libertad de los hijos de Dios», *op. cit.*, pp. 746-747).

¹⁵ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, *op. cit.*, pp. 67-68. Anche la sua teoria dei due livelli costituzionali di inquadramento della dimensione universale e particolare riprende e sviluppa queste considerazioni (pp. 78-82).

l'animazione pneumatologica del Corpo mistico di Cristo¹⁶. L'unità interiore si fonda sulla *communio sanctorum*: la corresponsabilità e solidarietà dei beni spirituali¹⁷. L'unità esterna è data invece dalla *communio ecclesiastica*. Prima di esaminare più diffusamente l'interazione della comunione ecclesiastica, è bene rilevare che la prospettiva interna ed esterna convergono e si compenetrano reciprocamente e armonicamente¹⁸. La percezione dell'influenza dello Spirito Santo è dunque viva e costante.

Riguardo alla *communio ecclesiastica*, Hervada individua tre aspetti concorrenti: la *communio fraterna* o *fidelium*, la *communio hierarchica* e la *communio ecclesiarum*. La *comunione fraterna* è data dai vincoli comunitari e solidali in seno al popolo di Dio; ha rilevanza giuridica nella responsabilità *ad alios* dell'edificazione sociale, nel perseguimento corporativo di obiettivi comuni e nella condivisione del patrimonio salvifico. La *comunione gerarchica* è la struttura costituzionale propria (*iure divino*) del popolo di Dio. La relazione gerarchica (gerarchia-fedele) è legata intrinsecamente ai beni o vincoli della comunione: fede, sacramenti e governo ecclesiastico¹⁹. Il regime ecclesiastico abbraccia poi i due livelli fondamentali della comunione (universale e particolare): la comunione immediata e diretta tanto con il Papa quanto con il Vescovo; comprende i vincoli di unione e di dipendenza tra i membri della gerarchia (*ordo episcoporum*), si estende all'*ordo presbyterorum* e *diaconorum*, configurando un unico *ordo* coeso e compatto. La *comunione delle Chiese* è legata alla pienezza della dimensione misterico-sacramentale della singola Chiesa particolare. La *communio ecclesiarum* integra dunque le relazioni giuridiche di unità e subordinazione rispetto alla Sede Apostolica e di concordia e corresponsabilità delle Chiese particolari tra loro. Dalla sommaria ricostruzione del pensiero hervadiano emerge che la comunione gerarchica è un concetto insufficiente per descrivere compiutamente il *mysterium Ecclesiae*. La *communio hierarchica* presuppone e rispetta sempre la *communio fidelium*.

¹⁶ Un rilievo particolare circa l'influenza dello Spirito Santo nel quadro costituzionale è sostenuta da INCITTI G., «L'azione dello Spirito Santo nella Chiesa tra costituzione e istituzione», in *Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno*, a cura di L. Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Cantagalli, Siena 2019, pp. 235-250.

¹⁷ Cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 194-195.

¹⁸ «La Chiesa, essendo *Ecclesia Spiritus*, è veramente *Ecclesia Iuris*; e lo è non come due aspetti separabili ma in un'unità misterica nella quale l'*Ecclesia Iuris* non è altro che una forma di manifestarsi nella storia umana dell'*Ecclesia Spiritus*» (HERVADA, J., «Le radici sacramentali del diritto canonico», *Ius Ecclesiae*, 17 [2005], pp. 656-657).

¹⁹ Cfr. can. 205; HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 168-172.

La comunione delle Chiese non è un semplice coronamento dell'ordine gerarchico o un riconoscimento dell'intesa interepiscopale, è una conseguenza necessaria della struttura episcopale e collegiale della Chiesa. Dall'analisi di Hervada si ricava soprattutto la *necessità della considerazione unitaria e globale della ricchezza della realtà ecclesiale*²⁰.

II.2. *Il rispetto della condizione e dell'autonomia del fedele*

Abbiamo già sottolineato la *pregnanza della condizione del fedele*. L'aspetto pubblico e ufficiale dell'azione della Chiesa presuppone il rispetto e la difesa dell'ambito privato e personale. Il piano istituzionale inoltre non è completamente separato dal piano personale. La stessa configurazione ontologico sacramentale che è alla base della strutturazione del popolo di Dio evidenzia come il collegamento e la partecipazione cristologica animino la comunione e abbiano un riscontro esistenziale nella vita degli ordinati e di tutti i battezzati²¹. Il riconoscimento della sfera di autonomia è essenziale per evitare un'impostazione clericale e gerarcologica della società ecclesiastica²². La *libertas christiana* chiaramente non è solipsistica e individualistica ma fraterna e solidale, sostiene e anima la vita comunitaria²³. Al di là del riconoscimento di ambiti di immunità, rileva soprattutto *l'affermazione e la promozione dell'iniziativa e della creatività dei cristiani*. Hervada insiste ripetutamente sulla considerazione e sull'incentivo dell'*autonomia del fedele* come parte del governo ecclesiastico²⁴. La spontaneità e l'intraprendenza del fedele sono ritenute un segno di vitalità e una risorsa per la collettività. Un dato abbastanza carente nell'orizzonte ecclesiale attuale pare rappresentato purtroppo dal deficit di corresponsabilità e condivisione apostolica nel popolo cristiano. Anche il richiamo alla sussidiarietà implica la consapevolezza del carattere di supple-

²⁰ «Per la natura e per la costituzione della Chiesa universale e della chiesa particolare, la Chiesa universale non è soltanto la *communio ecclesiarum*. Essa è l'insieme della *communio fidelium*, della *communio hierarchica* e della *communio ecclesiarum*» (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., p. 82).

²¹ Si tratta dell'efficacia strutturante del battesimo e dell'ordinazione per la vita sociale della comunità.

²² Nessuno è solo ed esclusivamente «persona pubblica» nella Chiesa.

²³ Cfr. DEL POZZO, M., «Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele cristiano», *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 246-248.

²⁴ Cfr. ad es. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 117-131, 230, 266-267, 273-274.

e transitorietà dell'intervento pubblico²⁵. Il sistema hervadiano si caratterizza quindi per una spiccata sensibilità per le prerogative del fedele. In linea più generale è utile puntualizzare che tale elaborazione è estranea a ogni contrapposizione dialettica e antagonistica tra libertà e autorità, tra diritti e potestà, tra fedele e gerarchia. Il principio gerarchico non è dunque un riscontro limitativo dell'uguaglianza e della varietà costitutive ma una dimostrazione della radice e dell'orientamento soprannaturale e trascendente dell'ordine sociale.

III. IL PRINCIPIO ISTITUZIONALE O GERARCHICO: UNA DIFFERENZIAZIONE TRA I DUE PRINCIPI?

Finora abbiamo parlato del principio gerarchico o istituzionale come sinonimi, vale la pena però chiedersi se tra le due espressioni possa sussistere una differenziazione di significati. Hervada sembra usare indifferentemente i due termini²⁶. Il Nostro infatti ha la chiara percezione di un principio fondamentale del sistema potestativo di origine divina. La struttura triadica (la terna dei principi costituzionali) e l'intento sintetico dell'approccio apodittico lo inducono a preferire una presentazione semplice e diretta dell'ordine gerarchico. Riteniamo però che una lettura più profonda e attenta del suo contributo dia spazio anche a una «specificazione» tra i due principi. Il *principio istituzionale* sembra la base e la premessa dell'assetto comunitario: la riconduzione della socialità ecclesiale alla *volontà fondativa di Cristo*. Il *principio gerarchico* è l'esplicitazione del *criterio di distribuzione delle funzioni ministeriali*, legato all'*ordo* e alla radice sacramentale. L'intento non è quello di correggere o modificare l'impostazione del maestro di Navarra ma di mostrare meglio la portata della sua ricostruzione ermeneutica. L'evidenziazione del carattere gerarchico della comunione è un dato assodato nella letteratura

²⁵ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 2004, nn. 185-188; HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 249-250, 265-266.

²⁶ «Tali principi sono precisamente il principio di uguaglianza fondamentale, quello di varietà e quello istituzionale. I primi due si riferiscono alla condizione del fedele il terzo all'organizzazione ecclesiastica» (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 34-35). In questo contesto prevale la notazione dell'istituzionalità, ma in seguito («Questo duplice principio è abitualmente denominato *principio gerarchico* e la configurazione costituzionale della Chiesa da esso derivante è chiamata *costituzione gerarchica della Chiesa*», p. 175) e in altri scritti prevale per lo più la caratterizzazione gerarchica della comunione ecclesiastica.

canonistica²⁷, l'apporto hervadiano ha però profili di specificità e originalità che è utile evidenziare. Procederemo pertanto prima ad un esame sommario dei principi delineati e, quindi (*infra* §§ IV e V), ad una più precisa circoscrizione dei tratti salienti dell'insegnamento di Hervada.

Il *principio istituzionale* indica la chiara e ferma *intenzione di Cristo di costituire un'entità permanente e transpersonale* che continui ed estenda la sua missione salvifica nella storia²⁸. L'origine della comunione ecclesiastica non sta dunque nell'accordo o nella spontanea aggregazione dei discepoli di Cristo, ma nell'attuazione della *volontà fondativa del Capo* e, più ancora, nella garanzia della *presenza del Signore in mezzo al suo popolo*²⁹. La configurazione della comunità è dunque impressa dallo stesso atto costitutivo, per quanto sia aperta all'attuazione e definizione del processo costituzionale³⁰. In altro contesto abbiamo già evidenziato che si può cogliere un *contenuto positivo e negativo dell'istituzionalità*³¹. In *positivo* l'istituzionalità comporta il *rispetto della volontà fondazionale di Cristo*. La fedeltà al mandato divino è il criterio fondamentale di strutturazione del popolo di Dio. Il disegno soprannaturale non si limita tra l'altro all'origine, riguarda anche l'impostazione e la consistenza dell'Istituzione. Non è casuale che, pur evitando un approccio clericale e potestativo, l'*ordo* secondo Hervada costituisca il nucleo o l'asse portante dell'organizzazione ecclesiastica. Il professore di Navarra individua tra l'altro l'*influenza dell'istituzionalità* non solo nelle *funzioni* (i *munera Christi*) ma anche nei *soggetti* (i titolari degli uffici) e nelle *forme di attribuzione* (si pensi alla sacramentalità della potestà)³². In ma-

²⁷ Cfr. ad es. CARDIA, C., *Il governo della Chiesa*, Il mulino, Bologna, 2002, pp. 29-33; FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 146-148.

²⁸ «Per la dottrina cattolica, l'azione di Cristo, che convoca e riunisce gli uomini in Lui, manifesta la volontà e l'atto di fondare un'istituzione» (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., p. 158). L'intenzione fondativa si palesa nel frequente riferimento evangelico ai Dodici (cfr. ad es. *Mt* 10,1-5; 26,14.20.47; *Mc* 3,14-16; 14,10.17.20.43; *Lc* 6,13; 8,2; 22,3.30.47; *Gv* 6,67.70; 20,24).

²⁹ Questo aspetto della costituzione della Chiesa marca un deciso stacco rispetto al consensualismo tipico del costituzionalismo secolare.

³⁰ A differenza della maggioranza della dottrina che identifica il diritto costituzionale con il diritto divino (cfr. ad es. MOLANO, E., *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona 2013, pp. 111-135; ID., *Derecho divino y Derecho Constitucional Canónico*, «Ius canonicum», 49 [2009], pp. 195-212), Hervada riconosce una portata costituzionale anche al fattore umano e storico della vita della Chiesa (cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 12-17).

³¹ Cfr. DEL POZZO, M., *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma 2020, pp. 56-57.

³² Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 183-186.

niera corrispondente alla riserva al clero di determinate funzioni pubbliche, l'ordine ecclesiale richiede, come abbiamo esposto, la salvaguardia del profilo personale e dell'autonomia del fedele. *Ex negativo* l'istituzionalità include invece l'*indisponibilità dell'assetto comunitario*. Il margine di decisione e discrezionalità della stessa autorità costituita è vincolato alla *natura* e al *fine della Chiesa*³³. L'evoluzione storica, i costumi e le esigenze contingenti non giustificano cambiamenti o ripensamenti strutturali.

Il *principio gerarchico* si collega strettamente a quello istituzionale, presenta tuttavia una propria autonomia e specificità. Tale direttrice essenziale indica infatti la *necessità di rispettare l'attribuzione di funzioni* contenuta nella disposizione divina della Chiesa e la *subordinazione insita nell'ordine giurisdizionale*. Questo criterio di esclusività e soggezione a favore dell'*ordo* nell'organizzazione ecclesiastica non contrasta con l'eguaglianza fondamentale dei fedeli, stabilisce però una *disuguaglianza funzionale nel ministero*. L'interazione e la differenziazione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale d'altronde è alla base di ogni comunità gerarchica³⁴. Il principio segna un ulteriore e decisivo stacco rispetto agli ordinamenti secolari, caratterizzati dalla potenziale universalità dell'accesso ai ruoli di rappresentanza e governo. La *distinzione sacramentale* determina una posizione di preminenza e superiorità giurisdizionale negli uffici capitali e per derivazione nei ruoli ministeriali. Il principio gerarchico è l'espressione diretta della *centralità della successione apostolica* e dell'*ordo episcoporum* nell'identità e funzionalità del sistema ecclesiale ed è alla base della *comunione* e dell'*obbedienza della fede* nel popolo di Dio. Hervada sottolinea perciò il riferimento di ogni fenomeno giurisdizionale alla titolarità primaria del corpo episcopale (il Papa e i Vescovi)³⁵. Alla radice dell'assetto gerarchico c'è pertanto l'evidente e oggettivo collegamento dell'autorità con la capitalità stessa di Cristo. Al di là della vicarietà cristologica immediata, l'*ordo*, a tutti i livelli, è sempre ordinato e strutturato gerarchicamente. Nella

³³ Il principio fissato in ambito liturgico si può estendere anche ad altri settori dell'ordinamento: «Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia» (CCE, n. 1125).

³⁴ Il sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale dei chierici differiscono essenzialmente tra loro (cfr. LG 10), ma si compendiano mutuamente, cfr. CATTANEO, A., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 128-131 (*La differenza essenziale e la correlazione tra sacerdozio comune e ministeriale*); VILLAR, J. R., «El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles», *Ius Canonicum*, 51 (2011), pp. 29-41.

³⁵ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., p. 244.

linea dell'unitarietà del servizio pastorale Hervada sottolinea anche il coordinamento e la convergenza delle funzioni ministeriali: presidenza e governo della comunità (*ordo episcoporum*), cooperazione (*ordo presbyterorum*), ausilio (*ordo diaconorum*)³⁶.

I *principi strutturali* delineati individuano i *parametri essenziali di impostazione della comunione ecclesiastica*. Non bisogna trascurare però la rilevanza della «struttura sacramentale della Chiesa» che supporta entrambi i principi³⁷. La disposizione della comunità è riconducibile quindi alla ricostruzione del piano divino e all'impronta sacerdotale (non clericale) impressa da Cristo. La frequenza del riferimento alla «volontà fondazionale di Cristo» nell'esposizione di Hervada ci sembra che indichi la percezione di un criterio fondamentale previo all'attribuzione e distribuzione delle funzioni.

IV. L'APPROFONDIMENTO DELLA DIMENSIONE ISTITUZIONALE DELLA CHIESA

La scansione di fondo del manuale di Hervada individua la consistenza della costituzione della Chiesa nei tre aspetti del popolo, della comunità e della società. Nell'Autore è viva la *coscienza della limitatezza della categoria comunitaria e societaria* (solo il popolo di Dio offre una nozione sintetica e complessiva)³⁸. La precisazione evidenzia ulteriormente l'atteggiamento non autoritaristico e gerarcologico del suo approccio costituzionale: la Chiesa istituzione è solo una parte o un aspetto del *mysterium Ecclesiae*. La necessità di un corpo sociale unitario, istituzionale e trascendente le persone è però ricondotta direttamente al disegno divino. Hervada dedica molta attenzione e «passione» (si avverte il coinvolgimento diretto nel sostenere alcune posizioni) al profilo istituzionale. Anche in questo caso più che ad un'organica trattazione ci limitiamo a sottolineare un paio di aspetti che mostrano la specificità e virtualità del pensiero hervadiano.

³⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 186-190.

³⁷ «Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il *carattere di servizio*» (CCE 876).

³⁸ Non bisogna dimenticare che nell'epoca di impostazione ed elaborazione del pensiero hervadiano (immediato postconcilio) la concezione della Chiesa era ancora fortemente legata al modello societario, cfr. anche MUCCI, P. G., «La Chiesa come Società Giuridicamente Perfetta», *Ius Ecclesiae*, 29 (2017), pp. 413-420.

IV.1. *L'organizzazione ecclesiastica come vincoli e funzioni istituzionalizzati*

Nel pensiero di Hervada, al di là del richiamo al riconoscimento della personalità del cristiano, l'aspetto istituzionale si articola nella scansione tra *istituzione*, *società* e *organizzazione*³⁹. L'*istituzione* indica la presenza nel disegno o nella volontà fondativa di un *soggetto transpersonale permanente*. La *società ecclesiastica* delinea l'*aspetto esterno e storico della comunità* dei discepoli caratterizzato, oltre che dall'appartenenza e da legami definiti, dalla condivisione di *beni e fini comuni*. L'*organizzazione ecclesiastica* costituisce poi la *struttura organica della dimensione ufficiale e pubblica della Chiesa*. L'organizzazione è dunque l'asse portante del ministero, lo scheletro del Corpo. Il sacramento dell'ordine, che ha un ruolo decisivo nell'impostazione dell'organismo (*infra* § V), diviene il principio conformante della comunione ecclesiale. La centralità della *nozione organizzativa* ben manifesta la portata costituzionale della gestione della potestà e la destinazione alla distribuzione dei beni salvifici. L'insegnamento hervadiano prende scientemente le distanze (che non significa il disconoscimento della validità ma la precisazione della non concludenza giuridica) rispetto alle categorie prettamente teologiche di *medium salutis*, di gerarchia e di *sacra potestas*. Il professore di Navarra vuole insomma evitare semplificazioni e riduzionismi nella concezione dell'autorità e assicurare la razionalità (delimitazione, retto uso e perizia) nel governo⁴⁰.

Per quanto concerne la *struttura costituzionale della società*, Hervada precisa espressamente che non si tratta solo dell'esercizio del potere, ma dei *vincoli istituzionalizzati*⁴¹. La natura del vincolo determina una forma di identità e di appartenenza. La piena ecclesialità reclama d'altronde un legame tra i membri e la dipendenza rispetto alla vicarietà cristologica. Tanto il battesimo quanto l'*ordo* creano relazioni definite secondo giustizia e carità. Il piano costituzionale coglie appunto l'oggettività e doverosità dei rapporti gerarchici. L'unità di vita sociale sotto il governo dei legittimi pastori è il riscontro della solidarietà e partecipazione ai beni e ai fini comuni. Al di là della necessaria subordinazione giurisdizionale, bisogna evidenziare che anche le funzioni o missioni pastorali

³⁹ Può essere indicativa la stessa articolazione del suo manuale: Cap. VI. *La Chiesa istituzione*; § 1. *La società ecclesiastica*; § 2. *L'organizzazione ecclesiastica*. I termini istituzione e società, in un certo senso, si incrociano: l'istituzione costituisce sia la premessa della formazione della comunità (*genus*) sia la specifica modalità sociale (*species*).

⁴⁰ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 251-256.

⁴¹ «La Chiesa si costituisce in società per l'esistenza di vincoli istituzionalizzati che uniscono tra loro i fedeli in relazione con i fini e i beni comuni» (*ibid.*, p. 169).

sono istituzionalizzate⁴². Il processo di istituzionalizzazione riguarda tra l'altro i compiti, i soggetti e le forme⁴³. L'istituzionalità è quindi particolarmente estesa, non solo nell'origine ma anche nell'esplicazione. L'intento di Hervada è sempre quello di sviluppare la concezione diaconale dell'autorità. L'organizzazione ecclesiastica non è appunto l'insieme delle persone dedicate ai *negotia ecclesiastica*, è l'insieme dei ministeri svolti. Il potere nella Chiesa è quindi un complesso di impegni e servizi costanti e predeterminati⁴⁴.

IV.2. *L'influenza storica nel processo di istituzionalizzazione*

La considerazione del fattore storico è una *categoría de fondo dell'impostazione di Hervada*: «En conclusión, la interpretación del Derecho debe hacerse con realismo, senso de la historicidad y criterio teleológico»⁴⁵. Anche nel processo di istituzionalizzazione il fattore storico ha un rilievo importante. Al di là dell'elemento costante ed essenziale vi è anche un elemento storico variabile⁴⁶. La facoltà di autorganizzarsi è legata alla reale (ma limitata) capacità di disposizione e definizione ecclesiastica. Non tutto quanto riguarda l'assetto istituzionale appartiene al piano costituzionale (in buona parte concerne la disciplina dell'organizzazione ecclesiastica), anche l'approccio costituzionale richiede tuttavia l'apertura alla contingenza ed evoluzione di alcuni fattori⁴⁷. Il fenomeno si può ricondurre alla necessità del completamento umano nell'attuazione del disegno salvifico e alla stessa protrazione nel tempo della missione ecclesiale. Quest'impostazione è indicativa della percezione hervadiana del contenuto della scienza costituzionale⁴⁸.

⁴² L'istituzionalizzazione è una forma di conservazione e garanzia della fedeltà al mandato divino.

⁴³ Cfr. *supra* nt. 32.

⁴⁴ Anche il possibile decentramento delle funzioni testimonia l'inesorabile unità dell'*ordo* e il suo riferimento alla capitalità universale e particolare.

⁴⁵ HERVADA, J. y LOMBARDÍA, P., «Prolegomenos I», *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Á. Marzola, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (coord. y dir.), I, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 91.

⁴⁶ «Dire che nella Chiesa-istituzione sono assunti ed istituzionalizzati aspetti della convocazione e dell'aggregazione, come dimensioni costitutive del popolo di Dio, significa mettere in evidenza il fatto che la Chiesa-istituzione si configura storicamente attraverso due elementi: 1°) un elemento costante ed essenziale; 2°) un elemento storico in qualche modo variabile, risultante dalla configurazione storica del popolo di Dio come aggregazione dei fedeli, le cui attività sono suscettibili di diverse forme e modalità» (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., p. 164).

⁴⁷ L'azione storica degli apostoli, già segnalata, può essere paradigmatica.

⁴⁸ Sovente per contro si assiste ad una semplificazione teologizzante nella sequenza di passaggi dalla rivelazione, alla volontà divina, al diritto divino senza addentrarsi nella specificità del

La trattazione di Hervada è ricca di spunti e stimoli, ci limitiamo ad *un paio di suggestioni*.

Il primo concerne la *distinzione tra i fini costanti e variabili della missione della Chiesa*. Hervada tiene a precisare che solo il culto, l'amministrazione dei sacramenti, l'assicurazione del deposito della fede, il ministero della parola, il regime e governo ecclesiastico, la difesa e la garanzia nei confronti di altri gruppi sociali appartengono al patrimonio stabile e permanente della compagine salvifica⁴⁹. Altri compiti invece sono stati assunti per rimediare a concrete necessità o per supportare sussidiariamente l'azione personale dei cristiani (si pensi alle iniziative riguardanti l'insegnamento, l'assistenza, la beneficenza, l'apostolato⁵⁰). Questi ultimi ambiti costituiscono settori abbastanza cospicui e per nulla trascurabili dell'impegno ecclesiale. L'istituzione ha ampliato pertanto storicamente la sua sfera di attribuzioni. Non tutto ciò che rientra nell'azione istituzionale è quindi necessario e direttamente costituzionale.

Il secondo esempio può essere ricondotto alla *distinzione delle funzioni clericali*. Hervada sottolinea l'esistenza di *funzioni necessariamente riservate, funzioni normalmente riservate e funzioni storicamente riservate al clero*⁵¹. Anche le attribuzioni dei chierici si sono allargate e sviluppate col tempo. Il rapporto *ordo-plebs* tende a definire e circoscrivere le attribuzioni dei ministri sacri. La consistenza sacerdotale della comunità invita a non prescindere dall'apporto anche rappresentativo degli ordinati, occorre però evitare una clericalizzazione della società e una costante subalternità del laicato. Non si tratta chiaramente di relativizzare l'assetto istituzionale, ma di evitare assolutizzazioni e chiusure indebite. Le esigenze dell'evangelizzazione non inducono a disprezzare le acquisizioni storiche ma ad apprezzarle e indirizzarle verso la crescita del popolo di Dio.

fenomeno giuridico. Per l'ampiezza del concetto cfr. anche SCOLA, A., «Il *Ius divinum* e la cultura contemporanea»; D'AGOSTINO, F., «Lo *Ius divinum* nelle sue diverse manifestazioni», in J. I. Arrieta, C. M. Fabris (a cura di), *Il «ius divinum» nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico, Palazzo Ducale – Isola di San Servolo, Venezia, 17-21 settembre 2008*, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 49-69, 103-114.

⁴⁹ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 167-168.

⁵⁰ Una considerazione più ampia dell'impegno ecclesiale comprensiva del servizio istituzionale della carità, legata alla successiva penetrazione magisteriale (cfr. BENEDETTO XVI, enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25), indurrebbe a temperare alcune di queste affermazioni e restrizioni.

⁵¹ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 206-212.

V. LA CONSISTENZA DEL PRINCIPIO GERARCHICO

Come indica il termine stesso⁵², la radice soprannaturale ha ingenerato un *peculiare principio di strutturazione della comunità* che non riguarda solo la regolazione della socialità ecclesiale ma la conformazione stessa dei beni della comunione (fede, culto e fraternità cristiani). La configurazione gerarchica assicura infatti il *collegamento del popolo di Dio con la fonte della grazia e della carità*. Il principio non può essere dissociato pertanto dalla vicarietà cristologica, dalla successione apostolica e dalla struttura sacramentale della Chiesa che sostengono e animano tutta la *communio ecclesiastica*⁵³. Il riconoscimento dell'autorità del Romano Pontefice e del Collegio episcopale è la base dell'unità di fede e comunione⁵⁴. L'ordine primordiale fissato da Cristo si fonda appunto sull'interazione del primato e della collegialità. Il principio gerarchico, come riferito, ha ricevuto un'ampia trattazione nella lettura canonistica. *L'insegnamento di Hervada* sulla questione non costituisce evidentemente una scoperta o una novità, contribuisce tuttavia a *sistemare, precisare e circoscrivere il carattere gerarchico*.

V.1. *La differenziazione funzionale nell'organizzazione ecclesiastica*

Hervada articola la presentazione del principio gerarchico in *due postulati*: la *riserva clericale delle «funzioni sacre»* e la *gerarchia interna all'ordo*.

L'esigenza della differenziazione funzionale risponde al *principio di divisione del lavoro tra organi e persone in un'unità organica*⁵⁵. Nell'organizzazione ecclesiastica il diritto o, piuttosto, la *ratio* divina attribuisce tuttavia compiti e mansioni specifiche a determinati soggetti (i chierici). La *configurazione ontologico-sacramentale dei ministri* è dunque alla base della funzionalità dell'organismo ecclesiastico⁵⁶. Il profilo misterico della comunione porta anche a congiungere

⁵² L'espressione greca è composta da *ieròs* (sacro) e *archía* (governo).

⁵³ Cfr. DEL POZZO, M., *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, op. cit., pp. 52-54, 57-60, 85-88.

⁵⁴ Cfr. LG 18. L'aspetto autoritaristico è sempre connesso con quello santificatorio.

⁵⁵ La concentrazione *iure divino* di potestà (legislativa, esecutiva e giudiziaria) negli uffici capitali, che è un altro principio strutturale dell'organizzazione ecclesiastica, conduce invece al decentramento organico di funzioni (vicari, curia, tribunali, ecc.).

⁵⁶ Nel ministero della parola, dei sacramenti e del governo i ministri sacri hanno la capacità (speciale abilitazione) di agire *in nomine* o *in persona Christi Capitis*. Secondo Hervada alla potestà si aggiunge normalmente anche l'efficacia della rappresentazione cristologica.

armonicamente l'aspetto personale e istituzionale. L'assetto gerarchico, come esposto, non altera l'uguaglianza fondamentale dei fedeli, assicura l'autenticità e la discendenza del patrimonio salvifico. Hervada riconduce dunque la gerarchia solo ai ministeri potestativi in relazione al governo, al magistero o al culto.

La contestazione costante di Hervada riguarda una malintesa accezione personale o soggettiva della gerarchia, come se la preminenza istituzionale fosse legata al carattere sacramentale dell'ordinato. Spesso, specie in ambito teologico, si parla genericamente di gerarchia per riferirsi al ruolo dell'autorità. Più del sostantivo «gerarchia» riteniamo convenga invece parlare sempre di comunione gerarchica, per designare la peculiare configurazione del popolo di Dio. L'espressione generica gerarchia rischia infatti di assommare indiscriminatamente l'insieme degli ordinati anziché il complesso dei ministeri con funzione gerarchica. La mancata comprensione di questa precisazione rischia di perpetuare la concezione diseguale o per stati nella Chiesa, anziché promuovere una concezione funzionale e ministeriale della preposizione gerarchica. Un merito storico di Hervada, per quanto la sua teoria possa essere affinata, è quello di ricondurre il principio alla titolarità di un ufficio gerarchico (non all'ordinazione in quanto tale) e al concreto esercizio del relativo ministero, evitando la presunzione di generalità e persistenza della posizione di superiorità. Il professore di Navarra sottolinea anche la sfera privata che caratterizza gli stessi ministri⁵⁷. La gerarchia è concepita dunque nella linea organizzativa e l'*ordo clericorum* non esaurisce il profilo autoritativo.

V.2. *La differenziazione gerarchica nell'ordo*

Il *principio gerarchico* comporta pure la *differenziazione dei gradi all'interno dell'ordo*. L'*ordo* si struttura infatti attorno alla *centralità del corpo episcopale*. Alle funzioni di rappresentanza e governo connesse all'ufficio capitale si associano, come cerchi concentrici, le funzioni di cooperazione e di ausilio (presbiterali e diaconali). *Ogni grado del sacramento dell'ordine* ha in pratica una *sfera determinata di attribuzioni e capacità ministeriali*⁵⁸. La gerarchia de-

⁵⁷ Le prerogative personali giustificano peraltro la deferenza e venerazione che circondano stabilmente la condizione clericale.

⁵⁸ Mentre le funzioni della potestà di ordine sono vincolate alla logica sacramentale, le funzioni giurisdizionali dipendono dall'atto di conferimento.

termina inoltre un preciso vincolo di subordinazione e dipendenza legato all'incardinazione e all'incorporazione⁵⁹. La condizione clericale presuppone sempre un affiatamento e una coesione riconducibili al comune mandato divino⁶⁰. Tale sintonia o convergenza *ad unum* è non solo spirituale o ideale ma, per così dire, disciplinare e istituzionale. Nel processo di decentramento degli incarichi, cui si accennava, la graduazione è retta però dal principio giuridico della vicarietà, della delega o delle facoltà speciali, non da quello teologico-sacramentale sottostante. Nelle prestazioni degli ordinati Hervada tiene perciò a distinguere le funzioni proprie di un *ordo* inferiore rispetto all'estensione o attribuzione da parte dell'*ordo* superiore⁶¹. Gli organi vicari e quelli di consultazione e collaborazione sono sempre impostati sulla *missio canonica*, richiedendo semmai una previa base sacramentale.

La differenziazione e subordinazione istituzionale non riguarda solo le persone, concerne anche i diversi *enti, organi e uffici*. La *gerarchia* interessa perciò tutta la *funzionalità dell'apparato ecclesiastico*. L'accennata centralità dell'*ordo Episcoporum* ha il suo nucleo o fulcro nel Romano Pontefice, principio e fondamento di unità e comunione⁶². L'interazione primato-collegialità si risolve appunto nella composizione della Suprema autorità della Chiesa e nell'indiscusso ruolo di coordinamento e sintesi del Sommo Pontefice⁶³. Fermo restando l'influenza tutoria e sussidiaria del Metropolita, le Chiese e i raggruppamenti di Chiese si rapportano perciò direttamente alla Sede Apostolica. Il principio gerarchico porta a distinguere pure la *titolarità primaria della giurisdizione* (esclusiva del Papa e dei Vescovi) dalla *titolarità secondaria di tutti gli altri soggetti con potestà c.d. prelatizia*⁶⁴. In virtù della successione apostolica ogni esercizio potestativo

⁵⁹ Cfr. *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Giuffrè, Milano, 2006.

⁶⁰ Tale caratteristica è riconducibile all'estrema raccomandazione della preghiera di Cristo che è all'origine del sacerdozio (cfr. *Gv* 17,21).

⁶¹ Cfr. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, op. cit., pp. 212-216.

⁶² Cfr. LG 23.

⁶³ Cfr. cann. 330, 333 § 1.

⁶⁴ La potestà prelatizia corrisponde alla potestà di giurisdizione non necessariamente connessa al carattere episcopale. Cfr. anche BLANCO, M., *El concepto de prelado en la lengua castellana (siglos XIII-XVI)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989; EAD., *La noción de prelado y prelación o prelatura en la lengua castellana (siglos XVII y XVIII)*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1992; HERVADA, J., *Tempus otii. Fragmentos sobre los orígenes y el uso primitivo de los términos praelatus y praelatura*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004; MIRAS, J., «Praelatus»: de Trento a la primera codificación, Eunsia, Pamplona, 1998; ID., «Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura», *Ius Canonicum*, 39 (1999), pp. 575-604; ID., «Prelado», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (dir. y coord.), VI, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 381-385.

discende dal *carattere episcopale*. Alla capitalità universale del Papa, corrisponde quella particolare dell'ufficio preposto. Anche all'interno delle Chiese particolari e dei relativi organismi (si pensi ad esempio alla curia) vi è una concatenazione e soggezione strutturale. Il servizio ecclesiale è dunque impostato su un rigoroso ordine gerarchico⁶⁵.

VI. IL LEGATO DI HERVADA ALL'ORDINE COSTITUZIONALE ECCLESIALE

Il pensiero di Hervada circa l'istituzionalità e la gerarchia, qui sommariamente e parzialmente riproposto, offre molte suggestioni e stimoli. Diversi spunti sono stati recepiti e acquisiti a livello ermeneutico e concettuale⁶⁶. Nella rilettura critica dell'opera hervadiana spicca soprattutto la chiarezza e determinazione nel sostenere le proprie posizioni⁶⁷. Il messaggio di fondo dell'utilità della formalizzazione costituzionale e, soprattutto, dell'acquisizione di una *forma mentis* costituzionale comunque stenta a implementarsi e diffondersi nell'ambiente canonistico⁶⁸. La consapevolezza, non disgiunta da una certa amarezza, della chiusura esegetica e mentale attuale d'altronde traspare dalle sue conversazioni⁶⁹. Solo il tempo potrà far fruttificare le sue intuizioni e proposte. L'insegnamento di Hervada richiede un impegno di rivisitazione e perfezionamento, senza sclerotizzarsi su alcune affermazioni del Maestro⁷⁰.

⁶⁵ Senza stemperare troppo l'esigenza del governo pastorale, la paternità e accoglienza del Pastore, immagine del Buon Pastore, dà al principio gerarchico una valenza prettamente diaconale. Non è casuale che l'ufficio primaziale riporti tra i suoi titoli storici quello gregoriano di *Servus servorum Dei*.

⁶⁶ Si pensi *in primis* all'uguaglianza e alla varietà, alla condizione del fedele e ai diritti fondamentali, all'ordinamento canonico, al fine della Chiesa, alle circoscrizioni complementari, ma anche ad alcune indicazioni metodologiche e alle puntualizzazioni concettuali.

⁶⁷ Cfr. ESCRIVÁ IVARS, J., *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada*, I-III, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2008-2009; DEL POZZO, M., *L'evoluzione della nozione di diritto*, *op. cit.*, pp. 579-599, *Appendice* (carteggio con J. Hervada).

⁶⁸ Cfr. DEL POZZO, M., «Panoramica dell'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico e delle scelte ermeneutico-sistematiche nella logica della codificazione», *Diritto e religioni*, 15 (2020), pp. 15-42.

⁶⁹ «-Con razón le decía a Pedro Lombardía que no trabajas pare este siglo sino para el siglo que viene.

-Es verdad que eso lo decía a Pedro, pero me refería a mis estudios canónicos, no a mi filosofía política» (HERVADA, J., «Los derechos fundamentales del fiel a examen», *Vetera et nova*, *op. cit.*, p. 682).

⁷⁰ Cfr. DEL POZZO, M., «L'applicazione del concetto di diritto alla dimensione giuridica nella Chiesa», *Forum*, 5 (2019), pp. 643-645.

Nella linea dell'affinamento del suo pensiero riteniamo che un'accentuazione della specifica portata del principio istituzionale aiuti a percepire meglio la stessa valenza del principio gerarchico. L'integrazione tra profilo cristologico e pneumatologico della costituzione della Chiesa può risulterne corroborato⁷¹. Più che insistere su questa precisazione, riteniamo utile comunque sottolineare conclusivamente tre profili emersi dalla trattazione che possono avere anche un riscontro deontologico significativo.

La preoccupazione di fondo di Hervada è salvaguardare la *ministerialità del governo* senza confondere l'esercizio potestativo con le prerogative o lo *status* del ministro. La *concezione funzionale* della giurisdizione e l'evidenziazione del profilo organizzativo dell'assetto istituzionale evita una deformazione clericale della gestione del potere e contribuisce alla modernizzazione del sistema. In questa linea si possono richiamare anche i *principi dinamici* che reggono l'apparato ecclesiastico: *il servizio ai fedeli e a tutti gli uomini e il rispetto delle legittime autonomie*. Il principio gerarchico ha un'intrinseca portata diaconale e non comprime l'espressione e l'iniziativa dei cristiani. L'invio a tutte le genti implica che l'attenzione ecclesiastica non sia limitata ai membri della Chiesa ma si estenda ordinatamente all'intera umanità⁷². Abbiamo già sottolineato la valenza costitutiva e conformante della *libertas christiana*⁷³, il governo ecclesiastico nella concezione hervadiana rappresenta perciò un'attività ordinata e delimitata. I limiti e le cautele segnalati sono volti a scongiurare proprio lo straripamento, l'abuso e l'imperizia nello svolgimento del comando⁷⁴. Tali rischi costituiscono una minaccia permanente e, anzi, crescente nella società ecclesiale⁷⁵. Regolazione e organizzazione mirano perciò a razionalizzare il procedimento di formazione delle decisioni di governo.

Un'altra perentoria affermazione di Hervada riguarda la *coesione e l'unitarietà dell'ordo*. Al di là della differenziazione e graduazione interna all'ordine sacro esiste una sostanziale convergenza nella *sacra potestas*. Le funzioni di presidenza e governo, di cooperazione e di ausilio si compenetrano e integrano

⁷¹ Cfr. *supra* nt. 16.

⁷² «L'organizzazione ecclesiastica è stata parimenti istituita per servire tutti gli uomini; la Chiesa è stata inviata, infatti, *ad omnes gentes*. E pertanto il ministero suo proprio della Parola e dei sacramenti deve mirare a raggiungere tutti gli uomini, perché tutti possano arrivare alla salvezza» (HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, *op. cit.*, p. 230).

⁷³ Cfr. HERVADA, J., «La dignidad y libertad de los hijos de Dios», *op. cit.*, pp. 758-760.

⁷⁴ Cfr. *supra* nt. 40.

⁷⁵ L'aumentata complessità della società e la sensibilità diffusa per l'amministrazione di qualità determinano l'esigenza di un'adeguata preparazione e formazione nell'esercizio pastorale.

mutuamente. L'*ordo* costituisce perciò una linea di organizzazione definita e compatta (anche se non esclusiva). La sintetica e generica espressione *ordo* (sottintende sempre l'*ordo clericorum*) richiama la pregnanza dell'*ordo Episcoporum* che costituisce il centro e la radice di ogni ministero. Il binomio *ordo-plebs* tanto caro alla speculazione hervadiana ben descrive quindi la struttura fondamentale (episcopale e popolare) della Chiesa⁷⁶. Il riferimento al complesso del servizio ministeriale aiuta anche a evitare un eccessivo protagonismo e personalizzazione nel mandato gerarchico. L'estrosità o creatività indebita del singolo pastore corrompono il senso trascendente della comunione.

Un ultimo punto, accennato e forse non sufficientemente esplicitato nella stessa trattazione di Hervada, concerne il *collegamento diretto tra l'azione gerarchica e i beni della comunione*. Il principio gerarchico conforma i beni salvifici. Nell'impostazione hervadiana la gerarchia è ricondotta alla titolarità di uffici con funzione potestativa relativi al governo, al magistero e al culto. Occorre ribadire che il governo ecclesiastico, non solo è espressione patente del servizio della carità, ma non può essere dissociato dalla parola di Dio e dai sacramenti. La fede, la liturgia e la carità fraterna sono gli assi portanti lungo i quali scorre tutto l'impegno pastorale. L'identità del pastore, ad ogni livello, non è mai quella di un funzionario o organizzatore ma di un promotore, moderatore e custode del patrimonio ecclesiale⁷⁷. La congiunzione e l'armonia tra i diversi compiti nell'impegno dei ministri facilita allora il riconoscimento e l'appartenenza tanto personale quanto istituzionale.

VII. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARRIETA, J. I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997.

BLANCO, M., *El concepto de prelado en la lengua castellana (siglos XIII-XVI)*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989.

BLANCO, M., *La noción de prelado y prelación o prelatura en la lengua castellana (siglos XVII y XVIII)*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1992.

⁷⁶ Cfr. DEL POZZO, M., «La struttura 'ordo-plebs' cardine del sistema costituzionale canonico», *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), pp. 27-48. La «struttura episcopale» è stata più volte richiamata da Benedetto XVI (cfr. ad es. lett. enc. *Deus caritas est*, n. 32; *Discorso ai partecipanti al Convegno per i nuovi Vescovi promosso dalle Congregazioni per i Vescovi e per le Chiese Orientali*, 22 settembre 2008; m. p. *Intima Ecclesiae natura*, 11 novembre 2012, *Proemio*).

⁷⁷ Le espressioni utilizzate riecheggiano il contenuto del can. 835 § 1.

- BUZZO SARLO, J. G., *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Edusc, Roma, 2005.
- CARDIA, C., *Il governo della Chiesa*, Il mulino, Bologna, 2002.
- CATTANEO, A. *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011.
- D'AGOSTINO, F., «Lo Ius divinum nelle sue diverse manifestazioni», in J. I. Arrieta, C. M. Fabris (a cura di), *Il «ius divinum» nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico, Palazzo Ducale – Isola di San Servolo, Venezia, 17-21 settembre 2008*, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 103-114.
- DEL POZZO, M., «Il principio di uguaglianza e il principio di varietà nella dottrina giuridica di Javier Hervada», in *De potestate regiminis. Il ruolo della donna nella Chiesa oggi (Questioni di Diritto Canonico)*, a cura di K.O Mwandha, LAS, Roma, 2021, pp. 17-45.
- DEL POZZO, M., *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma, 2020.
- DEL POZZO, M., «Panoramica dell'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico e delle scelte ermeneutico-sistematiche nella logica della codificazione», *Diritto e religioni*, 15 (2020), pp. 15-42.
- DEL POZZO, M., «Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele cristiano», in L. Sabbarese (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 239-253.
- DEL POZZO, M., «L'applicazione del concetto di diritto alla dimensione giuridica nella Chiesa», *Forum*, 5 (2019), pp. 643-645.
- DEL POZZO, M., «La nozione giuridico-ontologica di gerarchia», *Annales Theologici*, 27 (2013), pp. 401-417.
- DEL POZZO, M., «La struttura 'ordo-plebs' cardine del sistema costituzionale canonico», *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), pp. 27-48.
- DEL POZZO, M., *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Edusc, Roma, 2005.
- ESCRIVÁ IVARS, J., *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada*, I-III, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2008-2009.
- FELICIANI, G., *Il popolo di Dio*, Il mulino, Bologna, 1991.
- FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M. E., *Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles*, Siquem, Valencia, 2005.
- HERVADA, J., *Elementos de derecho constitucional canónico*, Eunsa, Pamplona, 1987, trad. it. *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989.
- HERVADA, J., *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002².
- HERVADA, J., *Tempus otii. Fragmentos sobre los orígenes y el uso primitivo de los términos praelatus y praelatura*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2004.

- HERVADA, J., «La dignidad y libertad de los hijos de Dios», ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2005², pp. 745-760.
- HERVADA, J., «Los derechos fundamentales del fiel a examen», ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2005², pp. 681-715.
- HERVADA, J., «Le radici sacramentali del diritto canonico», *Ius Ecclesiae*, 17 [2005], pp. 629-658.
- HERVADA, J., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007.
- HERVADA, J. y LOMBARDÍA, P., *El derecho del pueblo de Dios. Hacia un sistema de derecho canónico (introducción – La constitución de la Iglesia)*, Eunsa, Pamplona, 1970.
- HERVADA, J. y LOMBARDÍA, P., «Prolegomenos I», *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, I, Eunsa, Pamplona 2002, pp. 33-155.
- INCITTI, G., «L'azione dello Spirito Santo nella Chiesa tra costituzione e istituzione», in *Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno*, a cura di L. Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Cantagalli, Siena 2019, pp. 235-250.
- MIRAS, J., «*Praelatus*»: *de Trento a la primera codificación*, Eunsa, Pamplona 1998.
- MIRAS, J., «Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura», *Ius Canonicum*, 39 (1999), pp. 575-604.
- MIRAS, J., «Prelado», *Diccionario General de Derecho Canónico*, in J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (dir. y coord.), VI, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 381-385.
- MOLANO, E., *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona 2013.
- MOLANO, E., «Derecho divino y Derecho Constitucional Canónico», *Ius canonicum*, 49 [2009], pp. 195-212.
- MUCCI, P. G., «La Chiesa come Società Giuridicamente Perfetta», *Ius Ecclesiae*, 29 (2017), pp. 413-420.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 2004,
- SCOLA, A., «Il *Ius divinum* e la cultura contemporanea», in J. I. Arrieta, C. M. Fabris (a cura di), *Il «ius divinum» nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico, Palazzo Ducale – Isola di San Servolo, Venezia, 17-21 settembre 2008*, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 49-69.
- VIANA, A., *Organización del gobierno de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 2010.
- VILLAR, J. R., «El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles», *Ius Canonicum*, 51 (2011), pp. 29-41.